



Profilo dei requisiti per i membri del Consiglio dei PF

approvato dal Consiglio federale il 23.2.2022

Obiettivi sulla rappresentanza delle comunità linguistiche e dei sessi: EXE 2023.2321*

1. Composizione del Consiglio dei PF

Conformemente all'articolo 24 della legge sui PF il Consiglio dei PF è composto da 11 membri:

- il presidente
- il vicepresidente
- il presidente del PF di Zurigo
- il presidente del PF di Losanna
- un direttore di un istituto di ricerca
- un membro proposto dalle assemblee delle scuole
- altri cinque membri

Secondo l'articolo 24 capoverso 3 della legge sui PF i presidenti delle scuole fanno parte d'ufficio del Consiglio dei PF.

*Per la composizione del Consiglio dei PF si applicano i valori di riferimento del Consiglio federale per gli organi direttivi superiori secondo l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza sulla retribuzione dei quadri: valori di riferimento per le lingue: tedesco 62,2 %, francese 22,9 %, italiano 8,0 %, romancio 0,5 %; obiettivo di rappresentanza dei sessi: min. 40 % entro la fine del 2027.

2. Procedura di nomina

Il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio dei PF per un periodo di quattro anni (periodo del mandato). In caso di nomina sostitutiva durante tale periodo, i membri sono nominati per il tempo rimanente. Il mandato è rinnovabile.

3. Profilo dei requisiti

3.1. Requisiti del collegio

In qualità di collegio il Consiglio dei PF dispone delle competenze politiche, scientifiche, economiche, finanziarie e giuridiche necessarie per assicurare lo sviluppo sostenibile del settore dei PF. Il Consiglio dei PF può inoltre vantare una spiccata sensibilità nella gestione di un'organizzazione di diritto pubblico.

È in grado di definire la strategia del settore dei PF nell'ambito degli obiettivi strategici del Consiglio federale, di provvedere alla loro realizzazione e di adempiere gli altri compiti di cui all'articolo 25 della legge sui PF.

È consapevole dei bisogni specifici degli istituti di ricerca. Conosce bene l'ambiente accademico nazionale e internazionale, le realtà politiche e sociali nonché i bisogni dell'economia. Dispone dell'esperienza internazionale necessaria.

Agisce con uno spirito di squadra sia a livello personale che sul piano tecnico ed è in grado di prendere decisioni anche in situazioni delicate.

3.2. Requisiti dei singoli membri

I membri del Consiglio dei PF sono disposti ad apportare il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale. Sono indipendenti nei confronti di qualsiasi relazione d'interesse che potrebbe ostacolare la formazione di opinioni prive di ogni preconcetto. Agiscono e decidono in favore dello sviluppo sostenibile dell'intero settore dei PF e della Svizzera.

Hanno uno spiccato interesse per tutte le istituzioni del settore dei PF, sono disposti a visitarle e a portare avanti un dialogo aperto.

Devono poter mettere a disposizione il tempo necessario alla loro funzione (circa 20 giorni per i membri esterni).

Possiedono ottime competenze professionali, sociali e personali:

- capacità di pensare in modo strategico;
- doti analitiche e di sintesi, capacità di discernimento;
- resistenza allo stress e capacità di prendere decisioni in situazioni complesse e di assumersene la responsabilità;
- spirito di squadra e capacità di appianare i conflitti;
- discrezione;
- reputazione irreprensibile e integrità personale.

3.3. Requisiti del presidente

La presidenza del Consiglio dei PF va esercitata di norma a tempo pieno.

Oltre ai requisiti generali di cui al numero 3.2 il presidente deve soddisfare i criteri seguenti:

- capacità di dirigere il Consiglio dei PF anche in situazioni di crisi;
- sensibilità politica e buona conoscenza del contesto politico;
- capacità di comunicare in maniera adeguata con i vari interlocutori (tra cui il personale, la politica, la società, l'economia);
- determinazione e assertività.